



Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Tribunale di Venezia
Sezione Feriele

riunito in camera di consiglio in data **20.08.2026** nelle persone dei signori:

dott. Marco Campagnolo	Presidente
dott. Fabio Doro	Giudice
dott.ssa Laura Marangoni	Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento per apertura di liquidazione giudiziale IN PROPRIO

n. 153-1 /2026 Ruolo Procedimento Unitario

promosso su ricorso depositato in data **11.08.2026**

DA

GRAFICHE LEONE S.A.S. DI ROCCO SEVERINO LUCA (C.F. e P.IVA: 00991490285), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, socio accomandatario illimitatamente responsabile **Rocco Severino Luca** (C.F. RCCSRN63S08D325Y), in giudizio personalmente

RICORRENTE IN PROPRIO

Il Tribunale

esaminati gli atti e udita la relazione del Giudice Delegato
rilevato in fatto che:

- con ricorso depositato in data 11.08.2026 **GRAFICHE LEONE S.A.S. DI ROCCO SEVERINO LUCA** ha depositato su iniziativa del socio accomandatario e legale rappresentante Rocco Severino Luca ricorso **in proprio**, sottoscritto dal medesimo, potendo lo stesso stare in giudizio personalmente, ai sensi dell'art. 40 comma 5 CCII;

OSSERVA

- Sussistono, ai sensi degli articoli 26 e 27 CCII la giurisdizione e competenza di questo Tribunale dal momento che il Centro degli interessi principali dell'impresa (COMI) è situato

in Italia e precisamente la sede legale della società, è situata in Dolo (VE) e, pertanto, nella competenza territoriale del Tribunale intestatario, come da visura agli atti;

- Trattasi di impresa avente ad oggetto la seguente attività commerciale: “*tipografia, litografia, serigrafica, cartotecnica, nonché servizi grafici in genere*” come da visura camerale, agli atti;
- Per ciò che attiene i parametri previsti dall’art. 121 codice della crisi, dalla documentazione in atti si evince l’intervenuto superamento delle cd. soglie di cui all’art. 2, comma 1, lett. d), CCII; e segnatamente si consideri che dai prospetti contabili depositati emerge il superamento delle soglie sia con riferimento ai ricavi che ai debiti negli esercizi 2023, 2024 e 2025 (totale debiti di euro 2.185.875,00 nell’anno 2025, euro 1.928.954,00 nel 2024 ed euro 1.892.216,00 nel 2023; ricavi per euro 607.553,00 nel 2025, euro 720.398,00 nel 2024 ed euro 702.987,00 nel 2023);
- Ricorre, altresì, il requisito di procedibilità di cui all’art. 49, ultimo comma, CCII dal momento che, come da situazioni patrimoniali agli atti e come da dichiarazioni confessorie rese nel ricorso vi sono pacificamente debiti scaduti superiori ad euro 30.000,00. Si consideri infatti che l’esposizione debitoria verso l’Erario è di euro 1.528.562,65 come da informativa dell’Agenzia delle Entrate e Riscossione, agli atti, alla quale sommare l’ulteriore esposizione debitoria verso i dipendenti e i fornitori, come da dichiarazione confessorie contenute nel ricorso;
- Quanto al requisito dell’insolvenza, nel Codice della Crisi la relativa nozione è sostanzialmente analoga a quella contemplata dalla previgente legge fallimentare, pertanto si richiama in termini la giurisprudenza in materia elaborata, che ha statuito che l’insolvenza “*si realizza in presenza di una situazione d’impotenza, strutturale e non solo transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, a seguito del venire meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie alla relativa attività mentre è irrilevante ogni indagine sull’imputabilità o non all’imprenditore medesimo delle cause del dissesto, ovvero sulla loro riferibilità a rapporti estranei all’impresa, come sull’effettiva esistenza ed entità dei crediti fatti valere nei suoi confronti*” (Cfr. tra le altre, Cass. civ., Sez. I, 4 marzo 2005, n. 4789);
- Nel caso di specie ricorre una situazione di insolvenza dell’impresa, desumibile da: (i) le dichiarazioni confessorie contenute nel ricorso con riferimento al licenziamento dei lavoratori dipendenti per cessazione dell’attività e all’assenza di attivo per far fronte alle obbligazioni assunte; (ii) la documentazione contabile depositata; (iii) dall’ingente esposizione debitoria nei confronti dell’Erario,
- Alla luce di tali elementi è da escludere il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi per contro desumere dagli elementi sinora evidenziati il sussistere di uno stato di definitiva incapacità dell’impresa di fare fronte regolarmente alle proprie obbligazioni.

Ritiene, pertanto, il Collegio che debba emettersi sentenza dichiarativa di liquidazione giudiziale della società. Alla apertura della liquidazione della società debitrice segue, altresì, ex art. 256 co 1 CCII l’apertura della liquidazione anche nei confronti del socio illimitatamente responsabile.

PQM

Visti gli articoli 26 e ss CCII;

1. **DICHIARA** l’apertura della liquidazione giudiziale di **GRAFICHE LEONE S.A.S. DI ROCCO SEVERINO LUCA** (C.F. e P.IVA: 00991490285) e del socio accomandatario illimitatamente responsabile **ROCCO SEVERINO LUCA** (C.F. RCCSRN63S08D325Y);
2. **DICHIARA** che trattasi di procedura principale di insolvenza ex art. 3 comma 1 Reg (UE) 848/2015;

3. **NOMINA giudice delegato la dott.ssa Laura Marangoni;**
4. **NOMINA Curatore la Dott.ssa Tiziana Zaniol**, soggetto in possesso dei requisiti di cui all'art. 358 CCII;
5. **ORDINA** al debitore assoggettato a liquidazione giudiziale, ove non vi abbia già provveduto, il deposito, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-*bis* del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 CCII;
6. **FISSA l'adunanza per l'esame dello stato passivo in data 9.12.2026 alle ore 12.00** davanti al giudice delegato dott.ssa Laura Marangoni, avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito ai sensi dell'art. 203 CCII e che può intervenire nella predetta udienza, per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;
7. **ASSEGNA** ai creditori e ai terzi titolari di diritti reali o personali su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore compresi nella liquidazione giudiziale il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza come sopra fissata per la presentazione delle domande di ammissione al passivo e dei relativi documenti ai sensi dell'art. 201 CCII, avvertendoli che le domande depositate oltre il predetto termine sono considerate tardive ai sensi e per gli effetti dell'art. 208 CCII;
8. **AVVISA** i creditori e i terzi che la modalità di presentazione delle domande prevista dall'art. 201 CCII non ammette equipollenti, con la conseguenza che non potrà essere ritenuto valido il deposito o l'invio per posta di domanda cartacea né presso la cancelleria, né presso lo studio del curatore, né l'invio telematico presso la cancelleria e che nei ricorsi contenenti le domande essi devono indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intendono ricevere le comunicazioni del curatore fallimentare, effettuandosi le comunicazioni, in assenza di tale indicazione, esclusivamente mediante deposito in cancelleria;
9. **AUTORIZZA** il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-*quater*, 155-*quinquies* e 155-*sexies* delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
 - a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
 - d) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
 - c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
 - d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
 - e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti;
10. **ORDINA** al curatore di procedere immediatamente – utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici – alla ricognizione informale dei beni esistenti nei locali di pertinenza del debitore (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, depositando il verbale di ricognizione sommaria nei successivi dieci giorni ai sensi dell'art. 193 CCII;
11. **ORDINA** al curatore, ai sensi dell'art. 195 CCII., di iniziare successivamente e con sollecitudine il procedimento di inventariazione dei predetti beni, omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendono necessaria, utile o comunque opportuna, tenuto conto della natura e dello stato dei beni e sempre che, in caso di esercizio provvisorio, ciò non sia di ostacolo al regolare svolgimento dell'attività d'impresa; in tale caso dispone che si proceda a norma degli artt. 752 e ss. cpc e 1193 CCII ed il curatore è autorizzato sin d'ora a richiedere l'ausilio della forza pubblica; per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, dispone che si proceda ai sensi dell'art. 758 cpc;

12. **ORDINA** che, ai sensi dell'art. 49 CCII, la presente sentenza sia comunicata e pubblicata ai sensi dell'articolo 45 CCII.

Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio della Sezione Feriale, in data 20.08.2026.

Il giudice relatore
dott.ssa Laura Marangoni

Il Presidente
dott. Marco Campagnolo